

In forza di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera d) e dall'articolo 21 dell'Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori il seguente:

REGOLAMENTO di funzionamento e di procedura del COLLEGIO ARBITRALE

(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

ARTICOLO 1 - Terminologia e Definizioni.

1.1 Ferme la Terminologia e le Definizioni di cui al Preambolo dell'Accordo Collettivo (AC), nel presente Regolamento/CA, nonché in tutti gli allegati atti e nella corrispondenza ad essi connessi, le seguenti ulteriori parole o acronimi, hanno convenzionalmente (indipendentemente dalle concordanze grammaticali del genere e del numero) il significato ed i contenuti di cui alle definizioni di seguito elencati:

- **Collegio Arbitrale** o **CA**: è l'organo arbitrale investito della controversia sia nella sua composizione collegiale, sia in quella monocratica;
- **Domanda**: è l'atto introduttivo del procedimento arbitrale;
- **Memoria**: è qualsiasi atto difensivo delle parti successivo alla Domanda o alla Risposta;
- **Parte/i**: sono i soggetti in controversia avanti il CA;
- **Risposta**: è il primo atto difensivo della parte convenuta con il quale si costituisce nel procedimento arbitrale.

ARTICOLO 2 - Funzioni. Competenza. Natura irrituale.

2.1 Il Collegio Arbitrale è costituito e funziona conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), nonché da quanto previsto nel presente Regolamento e nel vigente AC.

2.2 Il CA svolge la funzione di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti esclusivamente i rapporti regolati dall'AC, o dal Contratto individuale di prestazione sportiva (Contratto), insorte nel tempo in cui la società datrice di lavoro (Società) è associata alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA). Resta ferma la competenza del CA per le controversie già radicate in caso di non partecipazione della Società al campionato di Serie A.

2.3 Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del codice di procedura civile.

ARTICOLO 3 – Costituzione e Sede del Collegio Arbitrale. Segretario del CA.

3.1 Il CA si compone normalmente di tre membri, due dei quali nominati dalle Parti nella Domanda o nella Risposta, ed il terzo con funzioni di presidente nominato su accordo degli altri due.

3.2 Le Parti nella loro autonomia possono sostituire il CA con un Arbitro Unico nominato di comune accordo.

3.3 Il CA deve costituirsi, con l'accettazione di tutti i membri, entro sedici (16) giorni dalla ricezione della Risposta, o dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5.4 che segue.

3.4 In caso di mancata nomina o accettazione, gli arbitri sono nominati, ad istanza della Parte più diligente, dall'Autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 810 cpc. Gli arbitri così nominati dovranno accettare l'incarico entro dieci (10) giorni dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria, con comunicazione inviata alle Parti.

3.5 Il CA è costituito dal momento dell'accettazione del suo terzo membro, ovvero dell'Arbitro Unico. L'avvenuta costituzione deve essere comunicata alle Parti.

3.6 Appena costituitosi il CA, il Presidente – o l'Arbitro Unico – può nominare un Segretario della procedura il quale cura ogni comunicazione, tra le Parti, tra le Parti ed il CA, e tra i singoli arbitri e le Parti, prevista dal Regolamento o comunque utile al procedimento arbitrale. In difetto di nomina del Segretario tali adempimenti sono a carico del Presidente del CA. Salvo diverso accordo tra il CA e le Parti, Il Segretario è tenuto a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti. Al Segretario si applica il Codice Deontologico di cui all'articolo 4.6 che segue.

3.7 La sede del CA è fissata nel territorio in cui si trova la sede della Società.

ARTICOLO 4 – Doveri degli Arbitri. Astensione. Ricusazione. Codice deontologico.

4.1 Gli Arbitri, con l'accettazione del loro incarico, assumono l'obbligo di mantenere assolutamente riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le Parti.

4.2 Gli Arbitri hanno l'obbligo di astenersi dall'accettazione o dalla prosecuzione dell'incarico qualora sussistano ragioni, derivanti da qualsiasi legame soggettivo, oggettivo, lavorativo o professionale con una delle Parti o loro difensori, che incidano sulla loro indipendenza o imparzialità ovvero sia accertata la violazione, anche in altri arbitrati, degli obblighi posti a loro carico dal Regolamento/CA e, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 51 cpc.

4.3 Un Arbitro può essere ricusato, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 815 cpc che si ritiene applicato convenzionalmente ai CA, in caso di violazione del codice deontologico di cui all'ultimo comma del presente articolo e qualora, pur essendovi tenuto, non si sia astenuto. La ricusazione è proposta dalle Parti nelle forme e nei termini di cui all'articolo 815 cpc.

4.4 In caso di astensione e/o di accoglimento della ricusazione, le parti daranno immediato corso agli adempimenti necessari alla sostituzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 che precede.

4.5 Gli Arbitri accettando l'incarico accettano automaticamente tutte le norme del Regolamento/CA e dell'AC che li riguardano, ivi compreso il regime delle spese e dei compensi forfettari previsti per la loro prestazione professionale, nonché il Codice Deontologico di cui al comma che segue.

4.6 (Codice deontologico dei componenti i CA). L'Arbitro che accetta l'incarico si obbliga a svolgerlo nel rispetto del Regolamento/CA; in ogni caso egli deve:

- a) essere certo di poter assolvere il compito con la competenza richiesta secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo;
- b) essere certo di poter assolvere il compito con l'indispensabile imparzialità insita nella funzione;
- c) essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura, salvaguardando il suo ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta, e quindi: non avere alcuna relazione con le Parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità; non avere alcun interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia; non aver alcun pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità; se una o più di tali situazioni sopravvengono nel corso del procedimento, l'arbitro ha l'obbligo di dichiararle e di astenersi;
- d) non far intendere nel corso della procedura, e particolarmente nel momento dei tentativi di conciliazione, di aver già raggiunto un giudizio, personale o collegiale, sull'esito del procedimento;
- e) evitare, durante il procedimento, ogni comunicazione unilaterale con le Parti o i loro difensori, fatta eccezione per le comunicazioni necessarie alla procedura da indirizzarsi comunque a tutte le Parti della controversia;
- f) astenersi dal dare individualmente alle Parti, direttamente o indirettamente, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza del CA quale organo unitario;
- g) evitare di rilasciare, prima, dopo e durante la procedura, interviste o dichiarazioni alla stampa che abbiano ad oggetto qualsiasi aspetto del procedimento o della controversia.

ARTICOLO 5 – La Domanda e la Risposta.

5.1 La Domanda deve contenere:

- a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell'indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail PEC ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale, ovvero l'elezione di domicilio presso il difensore eventualmente nominato;
- b) l'eventuale nomina di uno o più difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;
- c) la nomina dell'Arbitro di competenza, completa dell'indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;
- d) l'accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento/CA;
- e) l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno della domanda.
- f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;
- g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell'arbitro di competenza.

Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Domanda a pena di inammissibilità.

Gli elementi di cui alle lettere a-e devono essere contenuti nella Domanda a pena di improcedibilità.

5.2 La Domanda, unitamente ai documenti allegati, deve essere comunicata alla Parte convenuta, presso il domicilio eletto nel Contratto di prestazione sportiva e all'Arbitro nominato, mediante PEC o mezzo equipollente.

5.3 La Risposta deve contenere:

- a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell'indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail PEC ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale, ovvero l'elezione di domicilio presso il difensore eventualmente nominato;
- b) l'eventuale nomina di uno o più difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;
- c) la nomina dell'Arbitro di competenza, completa dell'indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;
- d) l'accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento;

- e) l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto a sostegno delle conclusioni e delle eventuali domande riconvenzionali dispiegate;
- f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;
- g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell'arbitro di competenza.

Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Risposta a pena di inammissibilità.

La Risposta deve contenere, a pena di loro inammissibilità nel prosieguo del procedimento, anche le eventuali domande riconvenzionali e/o le domande verso gli altri convenuti negli arbitrati con più di due Parti. La proposizione di dette domande non determina il differimento dei termini di deliberazione del lodo (infra articolo 6.4).

5.4 La Risposta deve, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della Domanda, essere inviata – unitamente ai documenti ad essa allegati – alla Parte attrice presso il domicilio eletto e all'arbitro nominato, mediante PEC o mezzo equipollente.

5.5 Qualora nella Risposta siano contenute domande riconvenzionali Parte ricorrente ha facoltà di replica con Memoria da comunicarsi con le stesse modalità sopra indicate, entro dieci (10) giorni dalla ricezione della Risposta.

ARTICOLO 6 – Il procedimento ordinario.

6.1 Fermo quanto stabilito espressamente nel presente Regolamento/CA, ogni altra regola procedimentale ed istruttoria è determinata dal CA liberamente fermo restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

6.2 Il procedimento arbitrale, ivi compresa la discussione orale e l'escussione delle Parti e di testi, si svolge presso la sede del CA o in altro luogo d'intesa tra il CA e tutte le Parti. Può svolgersi, ove possibile, anche in videoconferenza e, ove concorrano solo gli arbitri, anche in teleconferenza.

6.3 La lingua del procedimento arbitrale è l'italiano. Le Parti che non hanno maestria della lingua italiana, devono munirsi a loro spese, non ripetibili, di un interprete idoneo alla funzione. Il CA può decidere di nominare un interprete di sua fiducia i cui costi concorrono nelle spese di funzionamento del CA ove previste.

6.4 Il procedimento deve concludersi con la deliberazione del lodo che deve intervenire nel termine di sessanta (60) giorni dalla costituzione del CA ai sensi dell'articolo 3 che precede. Il termine è prolungato, anche senza autorizzazione delle Parti in controversia, di altri trenta (30) giorni se si deve procedere all'assunzione di prove o di consulenze d'ufficio. Su istanza di una Parte che motivi particolari ragioni d'urgenza e/o la sussistenza del pericolo di un grave

pregiudizio, il CA può, sentite le Parti costituite ed in ogni momento del procedimento, ridurre i predetti termini fino ad un massimo della loro metà.

6.5 Il CA deve procedere preliminarmente ad un tentativo di conciliazione delle Parti. Il tentativo di conciliazione può essere riproposto dal CA in ogni successiva fase del procedimento arbitrale, fino al momento in cui tratterrà in decisione la controversia. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo il CA pronuncia un lodo conforme.

6.6 Su richiesta di una Parte o d'ufficio il CA può ammettere la discussione orale della causa.

ARTICOLO 7 – Procedimento accelerato.

7.1 Nel procedimento accelerato tutti i termini previsti dal Regolamento/CA sono ridotti della metà.

7.2 Il procedimento accelerato si applica su istanza di Parte nella Domanda o nella Risposta, per:

i) i procedimenti previsti nell'articolo 11 dell'AC aventi ad oggetto (a) l'impugnazione delle multe e delle ammonizioni irrogate direttamente dalle Società, (b) l'irrogazione delle multe di importo superiore a quello previsto per l'applicazione della multa diretta, (c) l'esclusione temporanea dagli allenamenti disposta direttamente dalle Società, nonché (d) il procedimento di riduzione della Retribuzione prevista dall'articolo 11.4 dell'AC;

ii) le controversie previste dagli artt. 8.3, 12.2. e 13.4 dell'AC, nonché ogni altra controversia nella quale il CA, su istanza di parte, ravvisi discrezionalmente la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, di una o di entrambe le parti, nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

ARTICOLO 8 – Compensi degli Arbitri. Spese di funzionamento del CA e di difesa.

8.1 Al Collegio Arbitrale di tre membri, indipendentemente dalla qualità e quantità delle questioni trattate e delle attività svolte nel singolo procedimento spettano complessivamente i seguenti compensi: (a) 3.500,00 (tremilacinquecento) Euro per i procedimenti aventi un valore fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro; (b) lo scaglione minimo del Tariffario forense per arbitrati vigente al momento della prestazione per i procedimenti aventi un valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) Euro, e per ogni altro diverso procedimento. I suddetti compensi complessivi saranno suddivisi tra i membri del CA secondo il loro accordo. Con l'accettazione dell'incarico i componenti del CA rinunciano ad ogni diverso e maggiore compenso, comunque previsto dalle eventuali tariffe professionali di riferimento di ciascuno di loro.

8.2 All'Arbitro Unico, indipendentemente dalla qualità e quantità delle questioni trattate e delle attività svolte nel singolo procedimento spettano complessivamente i seguenti compensi: (a) 1.750,00 (millesettecentocinquanta)

Euro per i procedimenti aventi un valore fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro;
(b) lo scaglione minimo del Tariffario forense per arbitrati vigente al momento della prestazione per i procedimenti aventi un valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) Euro, e per ogni altro diverso procedimento. Con l'accettazione dell'incarico l'Arbitro Unico rinuncia ad ogni diverso e maggiore compenso, comunque previsto dalle eventuali tariffe professionali di suo riferimento.

8.3 Il compenso del Segretario non rientra nelle spese di funzionamento ma resta a carico di chi lo ha nominato ai sensi dell'articolo che 3.6 precede.

8.4 Agli Arbitri e al Segretario è dovuto altresì il rimborso delle spese, sostenute e documentate, per eventuali trasferte, quali spese di funzionamento.

8.5 Il compenso del CA e le spese di funzionamento gravano sulle Parti che sono obbligate solidalmente verso gli Arbitri indipendentemente dal carico conseguente all'eventuale soccombenza. Gli Arbitri emetteranno i relativi documenti fiscali nei modi e nei termini di legge. L'obbligato in solido che provvede al pagamento ha diritto di rivalsa verso il debitore principale nei limiti di cui al lodo.

8.6 Il CA non può subordinare l'avvio o la prosecuzione della procedura al versamento di anticipazioni sui compensi.

8.7 Nel lodo il CA liquida altresì le spese di difesa delle Parti secondo il principio della soccombenza, tenendo comunque conto del principio per il quale la difesa tecnica nel procedimento arbitrale è meramente eventuale.

ARTICOLO 9 – Il Lodo.

9.1 Il CA decide il merito della controversia applicando le norme del Contratto, quelle dell'AC, e quelle dei Regolamenti Sportivi. Sussidiariamente applica le norme del codice civile e quelle delle altre leggi dello Stato. Le prove sono liberamente valutate.

9.2 In rito il CA applica in primo luogo le norme del Regolamento/AC, e sussidiariamente quelle del codice di procedura civile e quelle delle altre leggi dello Stato, in quanto ritenute compatibili con la natura irrituale del procedimento e dell'emanando lodo e senza che dall'applicazione delle stesse possa mai derivare una diversa interpretazione della volontà delle parti che intendono risolvere la vertenza insorta con amichevoli compositori.

9.3 Nel Lodo il CA liquida il compenso degli Arbitri e le spese di funzionamento del CA secondo il principio della soccombenza.

9.4 Il lodo è deliberato a maggioranza con la partecipazione di tutti gli Arbitri in conferenza anche telefonica o telematica ed è redatto per iscritto. Ciascun Arbitro può chiedere che il Lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

9.5 Il Lodo è redatto in tanti originali quante sono le Parti in controversia e gli Arbitri, più altri tre esemplari, tutti sottoscritti – anche con firma digitale – dagli Arbitri anche in tempi e luoghi diversi, purché di ciò ne sia dato atto.

9.6 Gli originali del Lodo sottoscritti digitalmente dagli Arbitri sono inviati, a mezzo pec ed entro sei (6) giorni dall'ultima sottoscrizione, alle Parti. Altri tre originali sottoscritti digitalmente sono inviati a mezzo PEC ai Presidenti della LNPA, dell'AIC e della FIGC che li conserveranno nell'esclusivo interesse dell'ordinamento sportivo. Gli Arbitri trattengono un originale ciascuno. Se un Arbitro non dispone di firma digitale, il lodo è sottoscritto con firma autografa su supporto cartaceo ed inviato alle Parti nonché a FIGC-LNPA-AIC ed inviato a mezzo raccomandata a/r.

9.7 Il Lodo ha immediata efficacia vincolante tra le Parti dalla data della sua consegna.

ARTICOLO 10 – Efficacia del Regolamento/AC.

10.1 Il presente Regolamento è efficace solo in costanza di efficacia dell'ACCORDO COLLETTIVO stipulato da LNPA, AIC e FIGC al quale è allegato per costituirne parte integrante.
